

CAUZIONI E GARANZIA SUI RIPRISTINI

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2006)

Art. 4 - Depositi cauzionali

1. A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a:
 - €. 225,00 per scavi di lunghezza da 0 a 3 ml.
 - €. 300,00 per scavi di lunghezza da 3 a 6 ml.
 - €. 450,00 per scavi di lunghezza da 6 a 9 ml.
 - €. 80,00 al ml. per scavi oltre i 9 ml.
 - €. 150,00 al ml. per scavi su lastre in pietra, porfido, ciottoli, autobloccanti;
 - €. 50,00 al ml. per scavi interessanti aree a verde o sedimi sterrati o stabilizzati.
2. Il deposito cauzionale dovrà avere una durata minima di 18 mesi (comprensiva di 12 mesi per l'esecuzione dei lavori e 6 mesi per la verifica dell'assestamento della pavimentazione ripristinata) e potrà essere costituito con le seguenti modalità:
 - a) versamento sul conto corrente postale n. 17368283 intestato a Comune San Maurizio d'Opaglio - Servizio Tesoreria;
 - b) bonifico bancario intestato al Comune San Maurizio d'Opaglio - IBAN: IT 93 U 03069 64707 100000046029;
 - c) fidejussione bancaria o assicurativa, con impegno al versamento delle somme garantite in favore del Comune entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Responsabile del Servizio.
3. Nel caso in cui le opere, ripristino finale compreso, non vengano ultimate entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, il deposito cauzionale dovrà avere essere prorogato di tanti mesi quanti ne occorrono all'ultimazione dell'opera.
4. E' altresì facoltà del Responsabile del Servizio richiedere il prolungamento del deposito cauzionale qualora, trascorsi 6 mesi dall'esecuzione del ripristino, la pavimentazione non risulti correttamente assestata.
5. Nei casi particolari, quali posa di nuove condotte o sostituzione di quelle esistenti in cui la lunghezza degli scavi sia superiore ai 15 metri lineari, il deposito cauzionale verrà quantificato in misura pari all'importo delle opere di ripristino quantificato mediante computo metrico estimativo redatto dal progettista e la relativa durata sarà proporzionale alla durata delle opere maggiorata dei 6 mesi previsti per la verifica dell'assestamento della pavimentazione ripristinata.

Art. 17 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

1. Se, a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione, il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, al ripristino della pavimentazione stessa.
2. I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.
3. I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di eventuale sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti.
4. La verifica delle opere di ripristino sarà eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale previa comunicazione di fine lavori da effettuarsi a cura del Concessionario ad effettiva ultimazione del ripristino definitivo.
5. La cauzione prestata sarà svincolata dall'Ufficio Tecnico, trascorsi sei mesi dalla comunicazione di fine lavori, dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino. E' comunque facoltà del Responsabile dell'Ufficio Tecnico richiedere il prolungamento del deposito cauzionale qualora, pur essendo trascorsi 6 mesi dall'esecuzione del ripristino, la pavimentazione non risulti correttamente eseguita e/o assestata.